

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1790**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**COLUCCI, FERRARI MARTE, SALERNO, PIRO, MARZO,
ALBERINI***Presentata il 4 giugno 1984*

**Contributi a carico dello Stato a favore di associazioni
per il sostegno delle loro attività di promozione sociale**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con l'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, lo Stato ha inteso conservare la validità giuridica ed organizzativa delle associazioni che nei precedenti decenni hanno svolto attività di rappresentanza, tutela e promozione sociale in favore di vaste categorie di invalidi.

A tali associazioni sono anche stati riconosciuti contributi al fine di consentire loro di far fronte alle spese per le loro iniziative associative previste dalle leggi o dagli statuti sociali. Tali contributi sono stati riconfermati per gli esercizi 1980-1981 con la legge 27 aprile 1981, n. 190, e 1982-1983 con la legge 13 maggio 1983, n. 196.

Dopo il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e la privatizzazione di tali associazioni, in esso prevista, l'esperienza ha dimostrato l'enor-

me validità delle associazioni nazionali al fine della promozione, della tutela e della rappresentanza degli interessi dei minorati; per cui si rende più che mai necessario confermare il sostegno dello Stato alle predette associazioni che hanno ormai dimostrato ampiamente la loro consistenza, la loro validità e il consenso che ottengono da vaste masse di invalidi.

È opportuno, pertanto, erogare contributi non più temporanei ma in via definitiva, sia pure determinabili con criteri e modalità che devono essere verificati anno per anno. Tali criteri sono stati individuati nel numero degli associati, nell'attività svolta e da svolgere e nelle difficoltà funzionali che gli associati trovano nell'espletamento delle loro attività organizzative.

Si è ritenuto pertanto di stabilire un 50 per cento del contributo distribuito in parti uguali, un altro 25 per cento

sulla base degli associati effettivi che ciascuna associazione può vantare, un altro 25 per cento sulle attività svolte e da svolgere e sulle difficoltà associative.

Più recentemente altre associazioni sono sorte in Italia per la tutela di interessi analoghi o diversificati per cui lo Stato ha già inteso, per gli anni 1982 e 1983, di intervenire concretamente con la legge 13 maggio 1983, n. 196.

Tale intervento tuttavia non può essere indiscriminato in quanto se per le associazioni di cui all'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, vi è una notevole documentazione della loro rappresentatività e validità associativa, per le altre associazioni non vi è un'analogia certezza.

Si rende pertanto necessario, prima di erogare contributi statali, fare un accertamento sulle associazioni aventi diritto. Trattandosi di contributi statali essi possono essere erogati soltanto ad associazioni di portata nazionale; a tal fine si ritiene potersi considerare associazioni nazionali quelle che sono organizzate su territorio nazionale in almeno dieci regioni e trenta province e che abbiano almeno diecimila iscritti regolarmente.

Associazioni di portata minore non possono dirsi nazionali e quindi investono la competenza locale e rientra nella capacità delle regioni o degli enti locali di accertare la validità locale, non nazionale, di tali associazioni.

Anche per tali associazioni i criteri distributivi sono stati indicati in modo analogo che per le associazioni di cui all'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e precisamente 50 per cento in quota fis-

sa, 25 per cento in proporzione al numero degli iscritti e 25 per cento in proporzione alle attività. L'erogazione dovrà avvenire sulla base di precisi accertamenti da parte della Presidenza del Consiglio alla quale le associazioni interessate dovranno inviare precise relazioni sull'attività svolta e da svolgere, sui bilanci consuntivi e preventivi e sul numero dei soci.

Soltanto sulla base degli accertamenti effettuati e dei criteri stabiliti dalla legge, la Presidenza del Consiglio erogherà i contributi previsti dalla presente legge.

Per il 1984 la legge prevede uno stanziamento complessivo di lire 11.500 milioni di cui lire 10.000 milioni da erogare alle associazioni nazionali previste dall'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e lire 1.500 milioni alle altre associazioni.

In particolare, l'articolo 1 della legge individua le associazioni cosiddette storiche cui erogare i contributi.

L'articolo 2 stabilisce i criteri e le modalità di erogazione.

L'articolo 3 individua le associazioni nuove e richiama i criteri e le modalità di distribuzione già fissati nell'articolo 2.

L'articolo 4 fissa gli stanziamenti per il 1984 che sono dichiarati aumentabili per gli anni successivi secondo gli indici ISTAT.

L'articolo 5 individua il capitolo di spesa nell'ambito del bilancio preventivo dello Stato.

Considerati l'alta validità e il livello nazionale delle associazioni di minorati fisici, psichici e sensoriali, si rende indispensabile l'approvazione della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

A ciascuna delle associazioni di cui all'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, qui di seguito elencate, viene erogato un contributo annuo determinato a norma del successivo articolo 2, al fine di far fronte alle spese di rappresentanza, tutela e promozione sociale loro attribuite dalle vigenti norme e dai rispettivi statuti sociali:

- 1) Associazione nazionale mutilati e invalidi civili;
- 2) Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra;
- 3) Associazione nazionale tra mutilati ed invalidi di guerra;
- 4) Associazione nazionale tra mutilati ed invalidi del lavoro;
- 5) Associazione nazionale vittime civili di guerra;
- 6) Unione italiana ciechi;
- 7) Ente nazionale protezione ed assistenza sordomuti;
- 8) Unione nazionale mutilati per servizio.

ART. 2.

Lo stanziamento annuo indicato dal successivo articolo 4 viene erogato per il 50 per cento in parti uguali a ciascuna delle associazioni di cui all'articolo precedente; un ulteriore 25 per cento viene erogato sulla base del numero dei soci regolarmente iscritti alle singole associazioni nell'anno precedente all'erogazione del contributo; il rimanente 25 per cento viene erogato alle predette associazioni sulla base dell'attività svolta nell'anno precedente e dei programmi per l'anno successivo, nonché in riferimento alle ef-

fettive difficoltà funzionali conseguenti al tipo di *handicap* tutelato da ciascuna associazione.

I contributi alle singole associazioni sono erogati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri sulla base della seguente documentazione che le associazioni devono inviare entro il 30 giugno di ciascun anno:

a) una relazione sull'attività svolta, congiuntamente al bilancio consuntivo per l'anno precedente;

b) una relazione programmatica congiuntamente al bilancio preventivo per l'anno in corso;

c) una dichiarazione sul numero dei soci regolarmente iscritti all'associazione nell'anno precedente, sottoscritta dal legale rappresentante la cui firma dovrà essere autenticata a norma di legge.

ART. 3.

La Presidenza del Consiglio può erogare contributi ad altre associazioni che abbiano i seguenti requisiti:

a) riconoscimento quale ente morale di diritto privato almeno da cinque anni;

b) diffusione territoriale almeno in dieci regioni ed in almeno trenta province;

c) non meno di diecimila soci regolarmente iscritti nell'anno precedente;

d) finalità nel campo della promozione sociale degli handicappati.

I contributi alle singole associazioni individuate a norma del comma precedente sono determinati dalla Presidenza del Consiglio entro lo stanziamento di cui al successivo articolo 4 con i criteri previsti dall'articolo 2 della presente legge.

ART. 4.

Per le associazioni di cui all'articolo 1, il contributo da erogarsi a norma dell'articolo 2 viene stabilito per l'anno 1984 in

complessivi 10.000 milioni aumentabili negli anni successivi con l'incremento del costo della vita secondo gli indici ISTAT.

Per le associazioni di cui all'articolo 3 i contributi da erogarsi a norma dello stesso articolo ammontano per l'anno 1984 a complessivi 1.500 milioni di lire aumentabili per gli anni successivi con il costo della vita secondo gli indici ISTAT.

ART. 5.

La complessiva spesa prevista per l'esercizio 1984 è di lire 11.500 milioni e sarà iscritta al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.